m

сс

n





REPUBBLICA ITALIANA

In Nome Del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto

ACCERTAMENTO - ELUSIONE EX ART. 37-BIS D.P.R. N. 600/1973 - PRESUPPOSTI **CIRILLO Dott. Ettore Presidente**

Dott. Rosita D'ANGIOLELLA Consigliere

R.G.N. 29644/2015 -**Dott. Michele CATALDI Consigliere**

29872/2015 **Dott. Valentino LENOCI Consigliere Rel.**

Dott. Riccardo GUIDA Consigliere UP - 20/09/2022

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi riuniti iscritti ai nn. 29644/2015 e 29872/2015 R.G. proposti da:

- n. 29644/2015 R.G.:

(omissis) . in liquidazione in Concordato Preventivo, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in (omissis)

> (omissis) elettivamente domiciliata in (omissis)

> > presso lo studio dell'avv. (omissis)

rappresentata e difesa dall'avv. (omissis) n virtù di procura speciale in calce al ricorso introduttivo,

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege,

- controricorrente -



Numero sezionale 1128/2022
■•

Numero di raccolta generale 1217/2023 **G**

Data pubblicazione 17/01/2023 2,

8

0

CC

2

n

(omissis) in persona del

legale rappresentante pro-tempore, con sede in (omissis)

- intimata -

- n. 29872/2015 R.G.:

(omissis) n persona del

legale rappresentante pro-tempore, con sede in (omissis)

(omissis) , elettivamente domiciliata in (omissis)

> presso lo studio dell'avv. (omissis)

rappresentata e difesa dagli avv.ri (omissis)

(omissis) in virtù di procura speciale allegata in calce al ricorso,

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa $e \times lege$,

- controricorrente -

(omissis) . in liquidazione, in persona del legale

(omissis) rappresentante pro-tempore, con sede in

- intimata -

avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA - sezione staccata di BRESCIA n. 2219/67/2015, depositata il 18 maggio 2015;

udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20 settembre 2022 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere relatore dott. Valentino Lenoci;

dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Tommaso Basile, che ha concluso per l'accoglimento del

2



CC

CC

2

n

1. - A seguito di verifica condotta nei confronti della società (omissis)

primo motivo del ricorso proposto dalla

ricorso proposto dalla

relativamente all'anno d'imposta 2005, l'Agenzia delle entrate notificava, in data 30 settembre 2010, a quest'ultima società, questionario n. Q00154/2010, ai sensi dell'art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, invitandola a fornire gli opportuni chiarimenti e ad indicare l'eventuale presenza di valide ragioni economiche in relazione ad una serie di operazioni ritenute elusive ex art. 37-bis, quarto comma, dello stesso d.P.R. n. 600/1973 (nel testo vigente protempore).

1.1. - In data 1° dicembre 2010 la (omissis) p.a. presentava memoria in risposta alle richieste formulate con il predetto questionario; l'Agenzia delle entrate, non ritenendo valide le ragioni ivi esposti, notificava alla citata società l'avviso di accertamento n. T9H03A101970/2010.

Con tale avviso di accertamento l'Ufficio riteneva che la società (omissis) s.p.a. avesse posto in essere una complessa attività elusiva d'imposta, nei seguenti termini: 1) in data 31 maggio 2005 la (omissis) s.p.a., di cui la (omissis) .p.a. era socia al 99,90%, depositava presso la Camera di Commercio un progetto di scissione parziale, e proporzionale, in favore di una società di nuova costituzione, la (omissis) s.r.l.; 2) in data 17 settembre 2005 veniva stipulato un contratto di compravendita, attraverso il quale la (omissis) p.a. (omissis) cedeva alla società di diritto portoghese azioni in sua proprietà del capitale sociale della (omissis) p.a., unitamente alla famiglia (omissis) :he possedeva il restante 0,10%, di

talché la società portoghese diveniva titolare del 100% delle azioni della (omissis) .p.a.; contestualmente, veniva stipulata una scrittura privata con la quale la società portoghese si impegnava a vendere alla (omissis) s.p.a. il 100% delle quote possedute nella (omissis) "r.l. (società che avrebbe dovuto formarsi successivamente all'indicata scissione); 3) in data 10 ottobre 2005 la (omissis) .p.a. emetteva a favore della società portoghese la fattura n. 19 per un importo di € 20.654.639,33, concernente la compravendita delle azioni suaccennata; 4) la (omissis); p.a. valutava la partecipazione detenuta nella (omissis) .p.a. al costo storico di € 8.151.859,00, per cui dalla cessione de qua emergeva una plusvalenza di € 12.502.780,00; poiché l'art. 87, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) considera esenti le plusvalenze nella misura del 95%, ne derivava che la (omissis) p.a. aveva realizzato una plusvalenza esente di € 11.877.640,00 (95% di € 12.502.780,00); 5) in data 3 novembre 2005 la (omissis) p.a. (ormai posseduta al 100% dalla (omissis)

), dava esecuzione al progetto di scissione, trasferendo, a tal fine, una parte del proprio patrimonio alla nuova società (omissis) (omissis) s.r.l., il cui capitale apparteneva all'unico socio S.A.; in virtù di tale scissione venivano trasferiti alla (omissis) .r.l. i seguenti beni; i) complesso immobiliare sito in (omissis) partecipazione detenuta nella (omissis) (omissis)

con sede in (omissis) ii) partecipazione detenuta nella (omissis)

(omissis) (omissis) , con sede in società

continuava la propria attività, in quanto il valore dei beni da trasferire, pari ad € 1.529.763,22 veniva imputato alla "riserva avanzo di fusione" che, conseguentemente, si riduceva da € 1.958.969,20 ad € 429.205,98; 6) in data 10 novembre 2005 veniva data esecuzione alla scrittura privata stipulata il 17 settembre 2005 tra la (omissis): p.a. e (omissis) la quest'ultima cedeva, pertanto, alla

8

O

CC

2

0

prima l'intera quota di partecipazione detenuta nella (omissis) .r.l. (per un importo di € 5.008,073,75), la cui denominazione sociale veniva modificata in (omissis);.r.l.

Al termine di tali operazioni, dunque, la (omissis) .p.a. possedeva il 100% della (omissis) r.l. (già (omissis) |.), proprietaria del complesso immobiliare sito i (omissis) seguito della scissione da parte della (omissis) J.a.; la (omissis) possedeva il 100% della (omissis) p.a., rimasta proprietaria, a seguito della scissione, del solo "comparto industriale".

Tali operazioni, ad avviso dell'Agenzia delle entrate, avevano la finalità di trasferire il "comparto industriale" della (omissis) ;.p.a. alla (omissis) , e di trasferire alla (omissis) p.a.

l'immobile della (omissis) ;.p.a.; tali obiettivi sarebbero stati raggiunti aggirando le norme di cui all'art. 86, commi 1 e 2, T.U.I.R., che sottopone a tassazione la plusvalenza realizzata per effetto della cessione di azienda e di immobile.

Per questi motivi, veniva notificato alla (omissis) .p.a. l'avviso di accertamento suindicato, con cui veniva rideterminato il reddito d'impresa per l'anno 2005 in € 9.382.180,00, a fronte di quello dichiarato in € 4.374.106,00, in seguito alla ripresa a tassazione, ex art. 86, commi 1 e 2, T.U.I.R., della somma di € 5.008.073,75 operata applicando le disposizioni del citato articolo.

2. - In forza della medesima verifica fiscale, in data 22 dicembre 2010 veniva notificato alla (omissis) p.a. avviso di accertamento n.

(omissis) con il quale, sempre in applicazione dell'art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973, veniva ripresa a tassazione una plusvalenza di € 6.964.567,00 ai sensi dell'art. 86, comma 2, T.U.I.R., individuando quale "operazione lineare" la vendita da (omissis) .p.a. (detenuta al 100% dalla (omissis);.p.a.) alla (omissis) un ramo aziendale in luogo della vendita di azioni, ed individuando quindi una

Fig. ob OS NET O O O OS BRUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 89e7ac393eb6716976e34592601af7:

plusvalenza pari ad € 7.594.706,25, dalla quale detrarre la somma di € 630.139,00 quale 5% della plusvalenza derivante dalla cessione di azioni già tassato ex art. 87, comma 1, T.U.I.R.

- 3. Avverso tali avvisi di accertamento la (omissis) p.a. e la (omissis) s.p.a. proponevano ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Brescia la quale, previa riunione dei predetti ricorsi, con sentenza n. 38/12/2012, pronunciata il 10 novembre 2011, li accoglieva, annullando i predetti avvisi e condannando l'Ufficio alla rifusione delle spese legali.
- 4. Interposto gravame da parte dell'Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Lombardia - sezione staccata di Brescia, con sentenza n. 2219/67/2015, pronunciata il 19 gennaio 2015 e depositata in segreteria il 18 maggio 2015, accoglieva l'appello e rigettava i ricorsi proposti in primo grado dalla (omissis) .p.a. e dalla (omissis) s.p.a., compensando integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
- 5. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione la (omissis) s.p.a., sulla base di cinque motivi, nonché la (omissis) .r.l. in liquidazione (già (omissis), p.a.) sulla base anch'essa di cinque motivi.

Resiste avverso i ricorsi con controricorso l'Agenzia delle entrate.

6. - All'udienza pubblica del 20 settembre 2022 il consigliere relatore ha svolto la relazione ed il P.M. ed i procuratori delle parti hanno rassegnato le proprie conclusioni ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in I. 18 dicembre 2020, n. 176.

La ricorrente (omissis) .p.a. in liquidazione ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

7. Preliminarmente, deve essere disposta la riunione dei due ricorsi n. 29644/2015 R.G. e n. 29872/2015 R.G., essendo stati proposti avverso la medesima sentenza.



- 8. Si procede quindi alla sommaria descrizione dei motivi del ricorso n. 29644/2015 R.G.
- 8.1. Con il primo motivo la (omissis) p.a. deduce nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., e dell'art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., in considerazione della contraddittorietà ed illogicità della motivazione, o comunque vertendosi in ipotesi di motivazione apparente, non avendo la C.T.R. esaminato le ragioni della contribuente.
- 8.2. Con il secondo motivo la società contribuente eccepisce violazione e falsa applicazione dell'art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 86, commi 1 e 2, T.U.I.R., 2697, 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., in quanto, nel caso di specie, l'operazione di scissione attuata dalla (omissis) s.p.a. e la successiva cessione delle partecipazioni non avevano lo scopo predominante di eludere il fisco, sussistendo invece una valida ragione economica, e cioè, da una parte, la volontà della Companhia Previdente S.A. di acquisire il comparto industriale, e, dall'altro, quello dei soci della stessa (omissis) p.a. di restare proprietari del solo comparso immobiliare e delle partecipazioni societarie.
- 8.3. Con il terzo motivo di ricorso la (omissis) p.a. eccepisce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla circostanza se la scissione proporzionale attuata fosse una valida ragione extra-fiscale per consentire a terzi l'acquisizione del solo comparto industriale, ovvero se sussistesse un indebito risparmio d'imposta.
- 8.4. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., e quindi la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, in relazione all'art. 360,



03

2

primo comma, num. 4), dello stesso codice, per non avere la C.T.R. esaminato il motivo di ricorso in primo grado (ritenuto assorbito dalla C.T.P.) relativo alla errata determinazione della plusvalenza oggetto di recupero a tassazione.

- 8.5. Con il quinto motivo di ricorso, infine, la (omissis) p.a. denuncia nuovamente violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4), dello stesso codice, per non avere la C.T.R. esaminato il motivo di ricorso in primo grado, riguardante l'illegittimità dell'applicazione delle sanzioni irrogate.
- 9. Con rifermento, invece, al ricorso n. 29872/2015 R.G., si rileva quanto segue.
- 9.1. Con il primo motivo la (omissis) r.l. in liquidazione (già (omissis) s.p.a.) eccepisce la violazione e falsa applicazione dell'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, dell'art. 37-bis del d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 53 e 41 Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., in quanto, nel presente giudizio, non si verteva in tema di imposta di registro, e sussistendo, in ogni caso, valide ragioni economiche per l'operazione societaria effettuata, tenuto conto delle "finalità imprenditoriali" che le parti avevano voluto realizzare, che escludevano la natura abusiva dell'operazione.
- 9.2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente eccepisce la nullità della sentenza per omessa motivazione in relazione alla natura dell'operazione, e quindi violazione degli artt. 36, comma 2, num. 4), d.lgs. n. 546/1992, 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 111, sesto comma, Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., in quanto la sentenza impugnata si limiterebbe ad accogliere la tesi dell'Ufficio, senza alcuna valutazione in merito alla affermata natura elusiva dell'operazione, se non il riferimento all'unitarietà dell'operazione, che peraltro è elemento mai contestato.

미 ㅇᆸ ㅇ옵 ㅁㅇ ㅁㅇ 모 등 용 용 마음 PEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 89e7ac393eb6716976e34592601af75

o.

- 9.3. Con il terzo motivo di ricorso la società contribuente eccepisce la nullità della sentenza per omessa motivazione in relazione al rigetto dei motivi di ricorso proposti in primo grado ed inerenti alle conseguenze impositive e sanzionatorie dell'elusione contestata, con violazione degli artt. 36, comma 2, num. 4), d.lgs. n. 546/1992, 132, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. e 111, sesto comma, Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., per non avere, la C.T.R., esaminato i motivi di ricorso proposti in primo grado (e ritenuti assorbiti dalla C.T.P., a seguito dell'esclusione della natura elusiva dell'operazione), con riferimento alla erronea individuazione delle conseguenze tributarie in relazione all'operazione lineare ipotizzata, ed all'illegittimità delle sanzioni irrogate nell'an e nel quantum.
- 9.4. Con il quarto motivo di ricorso la (omissis); r.l. in liquidazione eccepisce l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., con riferimento alla mancata considerazione e valutazione delle esigenze di riorganizzazione aziendale sottese alla complessiva operazione.
- 9.5. Con il quinto motivo di ricorso la società contribuente eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 37-bis del d.P.R. n. 600/1973 e 10-bis della legge n. 212/2000, nonché degli artt. 1, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, 3, 5 e 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e dell'art. 8 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., posto che la dichiarazione dei redditi della ricorrente non avrebbe potuto comunque riportare maggiori redditi e maggiori imposte oggetto dell'accertamento, derivanti dalla "cessione di azienda", che avrebbero dovuto, eventualmente, essere dichiarati dalla società proprietaria di tale azienda, e cioè la (omissis) .p.a., e sussistendo, in ogni caso, ragioni



di obiettiva incertezza sulla portata e sull'àmbito di applicazione delle disposizioni antielusive, che avrebbero giustificato l'esclusione dell'applicazione delle sanzioni.

- 10. Passando quindi ora ad esaminare partitamente i motivi di ricorso proposti, osserva la Corte quanto segue.
- 10.1. Il primo motivo del ricorso proposto dalla (omissis) "p.a. (n. 29644/2015 R.G.) è fondato.

Sostiene, in particolare, la ricorrente che sarebbe incomprensibile ed inconferente il richiamo, operato dalla C.T.R., all'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, laddove prevede che l'imposta (di registro) è applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, così applicando una norma ed una fattispecie di imposta diversa da quella oggetto dell'accertamento.

Sul punto, deve rilevarsi, innanzitutto, che la sentenza impugnata è comunque priva di una vera e propria motivazione in merito all'elusività dell'operazione ed alla sussistenza o insussistenza di valide ragioni economiche in merito, limitandosi, la C.T.R., ad affermare, in maniera del tutto apodittica, che «il complesso delle operazioni messe in atto dalle soc. contribuenti costituiscano, senza ombra di dubbi alcuno, una elusione delle norme fiscali di riferimento ed in tal senso si precisa che l'abuso può ricorrere anche quando lo scopo di conseguire un vantaggio fiscale sia essenziale e non esclusivo, il che non esclude l'esistenza dell'abuso quando concorrono altre ragioni economiche».

Peraltro, assolutamente inconferente appare il richiamo all'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, che riguarda l'imposta di registro.

La sentenza, quindi, è priva di adeguata motivazione, essendo questa solo apparente e contraddittoria, il che determina la violazione dell'art. 132, primo comma, num. 4), cod. proc. civ. e dell'art. 36, comma 1, num. 4), d.lgs. n. 546/1992.

R.G. NN. 29644/2015 e 29872/2015

Cons. est. Valentino Lenoci



8

0

CC

2

Ed invero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, si è in presenza di una «motivazione apparente» allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste in argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero - e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali - l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Cass. 12 maggio 2022, n. 15135; Cass., sez. U., 5 agosto 2016 n. 16599; Cass., sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053). In definitiva, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, come accade, appunto, nel caso di specie, in cui, come detto, non vengono spiegate adeguatamente le ragioni per le quali l'operazione posta in essere dalle società contribuenti sarebbe elusiva, sostanziandosi, invece, la motivazione, nella apodittica affermazione della sussistenza dell'elusione e sul solo riferimento alla vicinanza temporale degli atti compiuti ed all'unitarietà dell'operazione (circostanza, per vero, non contestata), senza alcuna valutazione in merito alla sussistenza (o insussistenza) di valide ragioni economiche,

che vengono invece escluse, senza alcuna specifica analisi delle operazioni poste in essere dalle parti.

- 10.2. L'accoglimento del suddetto motivo di ricorso determina l'assorbimento degli altri motivi proposti dalla (omissis) 3.p.a.
- 11. Venendo ora ad esaminare il ricorso proposto dalla (omissis) s.r.l. in liquidazione (già (omissis) .p.a.) (ricorso n. 29872/2015 R.G.), appare necessario, per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica, esaminare preliminarmente il secondo motivo di ricorso.
 - 11.1. Tale secondo motivo è fondato.

La motivazione della sentenza impugnata, come già detto, deve ritenersi meramente apparente, posto che questa si sostanzia nella apodittica affermazione della sussistenza dell'elusione e sul solo riferimento alla vicinanza temporale degli atti compiuti ed all'unitarietà dell'operazione (circostanza, per vero, non contestata), mentre non vi alcun riferimento al profilo della sussistenza (o insussistenza) di valide ragioni economiche, che vengono invece escluse, senza alcuna specifica analisi delle operazioni poste in essere dalle parti.

- 11.2. All'accoglimento di tale secondo motivo di ricorso consegue l'assorbimento di tutti gli altri motivi.
- 12. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia - sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità

P. Q. M.

La Corte dispone la riunione dei ricorsi nn. 29644/2015 R.G. e 29872/2015 R.G.

Accoglie il primo motivo del ricorso proposto dalla (omissis) i.p.a. in liquidazione, ed il secondo motivo del ricorso proposto dalla (omissis) s.r.l. in liquidazione; dichiara assorbiti gli altri motivi.



Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia - sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2022.

Il Consigliere est. (Dott. Valentino Lenoci)

Il Presidente (Dott. Ettore Cirillo)

0

Firmato Da: CIRILLO ETTORE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 89e7ac393eb6716976e34592601af75

R.G. NN. 29644/2015 e 29872/2015

Cons. est. Valentino Lenoci

